

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3 AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2697

Il presente errata corregge sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

II ERRATA CORRIGE

A) Modifiche al Capitolato d'Oneri:

A.1) Il par. "Premesse" nella parte in cui riporta:

"Qualora l'Amministrazione contraente rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 133/2019 e l'oggetto del proprio ordinativo di fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, l'ordinativo di fornitura dovrà essere emesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della stessa."

è da intendersi sostituito come di seguito:

"L'iniziativa non ricade nel perimetro di applicazione del D.L. 105/2019, della L. 90/2024 e del DPCM 30 aprile 2025 e conseguentemente non potranno aderire le amministrazioni ricadenti nel PNSC che acquistino beni da impiegare sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici inseriti nell'elenco dei c.d. "beni ICT" di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero funzionali alla loro protezione fisica e logica."

A.2) Il par. 1.1 – "Sistema telematico di negoziazione" che riporta

"In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso."

è da intendersi modificato come segue:

"In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura."

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.”.

A.3) Il par. 1.2 – “Dotazioni tecniche” che riporta

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;*

è da intendersi sostituito come segue:

- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);***

A.4) Il par. 1.3 – “Identificazione” che riporta

“L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;*
- 2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.”*

è da intendersi sostituito come segue:

- 1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;***
- 2. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno un'email con un link per accedere a***

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta."

A.5) Il par. 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro, importo e suddivisione in lotti) del Capitolato d'Oneri nella parte relativa a CCNL Metalmeccanico in cui riporta "codice univoco C064"

è da intendersi sostituito come segue:

"codice univoco n. C011".

A.6) Al termine del par. 3.4 – "Modifiche del contratto in fase di esecuzione" del Capitolato d'oneri è aggiunto il seguente periodo:

"Clausola di rinegoziazione: sono previste clausole di rinegoziazione, come meglio indicato all'art. 2 dello Schema di Accordo Quadro e al paragrafo 3.6, e relativi sottoparagrafi, del Capitolato Tecnico."

A.7) Il par. 5 – "Requisiti generali e altre cause di esclusione" che riporta

"La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE. Inoltre, in fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa."

è da intendersi modificato come segue:

"La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE (ove non sia già presente). Per ragioni di processo e speditezza dell'azione amministrativa, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa."

A.8) Al par. 6 – "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova", il seguente periodo

"In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE."

è da intendersi eliminato.

A.9) Il par. 11 – "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" che riporta

"Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso."

Qualora il pagamento non risulti caricato a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta"

è da intendersi modificato come segue:

"Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso."

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.”.

A.10) Al par. 12 – “Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, la dimensione massima per singolo file e per la singola comunicazione originariamente prevista pari a 15MB **passa a 14MB.**

A.11) Al par. 14.2 – “Documento di gara unico europeo (DGUE)” dove riporta:

“La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- *dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;*
- *da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;*
- *...”*

viene aggiunto:

- “ - ...
- ***dai soggetti persona fisica (almeno 1 per ciascun Lotto) incaricati di eseguire il servizio di progettazione, compilato nelle parti pertinenti relative: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;***
 - *...”*

Inoltre, dove riporta:

“In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.”

è da intendersi modificato come segue:

“Per ragioni di processo e speditezza dell'azione amministrativa, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.”.

A.12) Il criterio di valutazione N° 1 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)” della tabella 15 del par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri, nella parte in cui riporta:

“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024): Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO):

- *Offerta di 1 brand IT/UE/NATO coeff. 0,5*
- *Offerta di 2 brand IT/UE/NATO coeff. 1*

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei “Documenti a comprova”, adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).”

è da intendersi modificato come segue:

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

“Rafforzamento della cybersicurezza: Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o dei seguenti Paesi terzi che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza: Australia, Corea del Sud, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, Svizzera:

- ***Offerta di 1 brand IT/UE/NATO/Paesi terzi coeff. 0,5***
- ***Offerta di 2 brand IT/UE/NATO/Paesi terzi coeff. 1***

Resta fermo che quanto dichiarato in sede di offerta, ai fini del conseguimento del punteggio, dovrà trovare corrispondenza nella BOM (cfr. Capitolato tecnico par. 2.3.2.1), eventualmente richiesta in fase esecutiva dall'Amministrazione o da Consip.”

A.13) I criteri di valutazione N° 2.11, N° 3.10, N° 4.13, N° 5.9, N° 6.10, N° 7.9, N° 8.13, N° 9.11, N° 10.10, N° 11.13, N° 12.9, N° 13.10, N° 14.9, N° 15.13, N° 18.16, N° 19.16, N° 22.3 e N° 23.3 della tabella 15 del par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri, nella parte in cui riporta:

“Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:

- ***presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5***
- ***presenza di criptoprocessore, certificato FIPS level 2 o superiore – coeff. 1”***

è da intendersi modificato come segue:

“Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:

- ***presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5***
- ***presenza di criptoprocessore, certificato FIPS level 2 – coeff. 0,8***
- ***presenza di criptoprocessore, certificato FIPS level 3 – coeff. 1”***

A.14) Il criterio di valutazione N° 21.16 della tabella 15 del par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri, che riporta:

“Conformità allo standard FIPS-2”

è da intendersi modificato come segue:

“Conformità allo standard:

- ***FIPS-2 – coeff. 0,8***
- ***FIPS-3 – coeff. 1”***

A.15) Il criterio di valutazione N° 28.2 della tabella 15 del par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri, nella parte in cui riporta:

“Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - "Profilo installatore, manutentore e riparatore degli impianti di allarme, intrusione e rapina":

- ***1 risorsa certificata – coeff. 0,2***
- ***2 risorse certificate – coeff. 0,4***
- ***3 risorse certificate – coeff. 0,6***
- ***4 risorse certificate – coeff. 0,8***
- ***5 risorse certificate – coeff. 1***
- ***6 risorse certificate – coeff. 1,2”***

è da intendersi modificato come segue:

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

“Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - "Profilo installatore, manutentore e riparatore degli impianti di allarme, intrusione e rapina":

- **1 risorsa certificata – coeff. 0,17**
- **2 risorse certificate – coeff. 0,33**
- **3 risorse certificate – coeff. 0,50**
- **4 risorsa certificata – coeff. 0,67**
- **5 risorse certificate – coeff. 0,83**
- **6 risorse certificate – coeff. 1,00”**

A.16) Il criterio di valutazione N° 28.3 della tabella 15 del par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri, nella parte in cui riporta:

“Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato dal brand (Program partner certificate) del VMS offerto:

- *1 risorsa certificata – coeff. 0,2*
- *2 risorse certificate – coeff. 0,4*
- *3 risorse certificate – coeff. 0,6*
- *4 risorsa certificata – coeff. 0,8”*

è da intendersi modificato come segue:

“Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato dal brand (Program partner certificate) del VMS offerto:

- **1 risorsa certificata – coeff. 0,25**
- **2 risorse certificate – coeff. 0,50**
- **3 risorse certificate – coeff. 0,75**
- **4 risorsa certificata – coeff. 1,00”**

A.17) Al criterio di valutazione N° 34.1 della tabella 15 del par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri,

viene aggiunto quanto segue:

“... Si rammenta che ai sensi del par 5.1 della UNI PDR 125:2022 “Sono escluse dall'applicazione del presente documento le Partite IVA che non hanno dipendenti o addetti/e”. Pertanto, laddove un soggetto a partita IVA senza dipendenti o addetti/e partecipi in RTI con una impresa singola in possesso della certificazione e/o con operatori plurisoggettivi anch'essi tutti in possesso della certificazione secondo le regole di cui sopra verrà comunque attribuito il punteggio....”

A.18) Il par. 17.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del Capitolato d'Oneri, nella parte in cui riporta:

“() Circa i due criteri sociali di cui sopra, si rappresenta che:*

- *la popolazione aziendale considerata nell'ID33 è limitata a quella effettivamente eleggibile allo smart working, ossia quella potenzialmente in grado di svolgere le proprie attività lavorative in modalità agile. Il punteggio è assegnato:*

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

o in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle imprese che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni;

o in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle consorziate esecutrici che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni;

- per il criterio ID34, il concorrente dovrà essere in possesso al momento della presentazione delle offerte della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che:

o in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;

o in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;

o in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà dichiarare, nell'ambito del documento di Offerta Tecnica generato sul Sistema, di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.

La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accREDITAMENTO degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).

Come meglio indicato nello Schema di Relazione Tecnica, il concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia (a tal fine il concorrente può inserire tale certificazione direttamente all'interno della Relazione Tecnica, in corrispondenza della sezione 3); tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.

La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

Con riferimento ai criteri discrezionali, la relativa descrizione di dettaglio è contenuta all'interno del Modello di Relazione Tecnica allegato n. 4 al presente Capitolato d'onori.

In merito al possesso, da parte del concorrente, della certificazione ISO EN 27001:2013, richiesta come requisito minimo al par. 2.3.12 del Capitolato tecnico, si precisa che:

- in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;*

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

- *in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;*
- *in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici."*

è da intendersi modificato come segue:

"(*) Circa i due criteri sociali di cui sopra, come meglio indicato nello Schema di Relazione Tecnica, il concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia (a tal fine il concorrente può inserire tale certificazione direttamente all'interno della Relazione Tecnica, in corrispondenza della sezione 3); tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.

Con riferimento ai criteri discrezionali, la relativa descrizione di dettaglio è contenuta all'interno del Modello di Relazione Tecnica allegato n. 4 al presente Capitolato d'oneri.

In merito al possesso, da parte del concorrente, della certificazione ISO EN 27001:2013, richiesta come requisito minimo al par. 2.3.12 del Capitolato tecnico, si precisa che:

- *in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;*
- *in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;*
- *in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.*

Si rappresenta, infine, che la certificazione non è richiesta in capo al soggetto di cui all'art. 66 del Codice."

A.19) Il par. 24 - "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" che riporta:

"In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Consip S.p.A. potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine."

è da intendersi modificato come segue

"La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.”.

B) Modifiche al Capitolato tecnico:

B.1) Il par. 2.3 (Beni) del Capitolato, nella parte in cui riporta:

“In ordine alle caratteristiche di funzionamento queste devono garantire l'operatività degli apparati in condizioni climatiche che prevedano temperature comprese tra 0 e 40 gradi centigradi e percentuale di umidità relativa oscillante tra il 10% e l'80% non in condensa, a meno di requisiti maggiormente stringenti specificati per i singoli elementi.”

è da intendersi modificato come segue:

*“In ordine alle caratteristiche di funzionamento queste devono garantire l'operatività degli apparati in condizioni climatiche che prevedano temperature comprese tra 0 e 40 gradi centigradi e percentuale di umidità relativa oscillante tra il 10% e l'80% non in condensa, a meno di requisiti maggiormente stringenti specificati per i singoli elementi. **Fanno eccezione i prodotti VMS Appliance Base (VMS_APP_B) e VMS Appliance Avanzata (VMS_APP_A) per i quali il range di temperatura di funzionamento dovrà essere compreso tra 5 e 40 gradi centigradi.**”*

B.2) Al par. 2.3.2 *Requisiti di sicurezza cibernetica*, la parte che riporta:

“Con riferimento al D.L. 105/2019 convertito con modificazioni dalla l. 133/2019 e relativi decreti attuativi, il Fornitore sarà tenuto a farsi carico degli oneri derivanti dal supporto necessario che dovrà garantire alle Amministrazioni rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, durante l'effettuazione delle verifiche preliminari e condizioni e test hardware e software laddove previste dal CVCN o dai CV sui prodotti/servizi oggetto di convenzione e rientranti fra le categorie individuate dal DPCM del 15 giugno 2021 (Switch, Apparati Wifi) e successivi aggiornamenti intervenuti dopo la pubblicazione della gara.

Il Fornitore sarà inoltre tenuto, in relazione alle misure di sicurezza di cui all'Appendice 1, All. B del DPCM 81/2021 e al corrispondente ambito di cui all'art. 1 comma 3, lett. b), n. 8) del D.L. 105/2019, relative ai beni/sistemi/servizi sopra elencati e oggetto di affidamento da parte delle Amministrazioni del perimetro di cybersicurezza, a supportare le Amministrazioni nella fase di adozione di tali misure, ponendo in essere le condizioni per il loro recepimento.”

è da intendersi eliminata.

B.3) Il par. 2.3.2 (Requisiti di sicurezza cibernetica) del Capitolato, nella parte in cui riporta:

“Inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà rendere disponibile la Bill of Material (BOM) dei prodotti acquistati dalla stessa Amministrazione.”

è da intendersi modificato come segue:

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

“Inoltre, l’Amministrazione prima di perfezionare l’ordinativo di fornitura, potrà richiedere, a mezzo PEC, al Fornitore aggiudicatario, la Bill of Material (BOM) delle telecamere (come meglio specificato al successivo par. 2.3.2.1), che lo stesso dovrà inviare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta (salvo deroghe concesse dall’Amministrazione), pena il mancato perfezionamento del predetto ordinativo. Resta inteso che il perfezionamento del predetto ordinativo sarà subordinato all’esito positivo della verifica sulla BOM da parte dell’Amministrazione. La Consip si riserva comunque la facoltà di richiedere e verificare essa stessa la BOM delle telecamere offerte dal Fornitore aggiudicatario, che lo stesso dovrà inviare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta (salvo diverso termine indicato nella richiesta). Qualora, l’esito della verifica sulla BOM effettuata da parte dell’Amministrazione o di Consip risultasse negativo, Consip si riserva la facoltà di risolvere l’AQ ai sensi dell’art. 15 dell’AQ stesso.”

B.4) Viene aggiunto il seguente paragrafo 2.3.2.1 Bill of Material – BOM:

“La Bill of Material (BOM) dovrà essere fornita, qualora richiesta dall’Amministrazione, in formato CycloneDX versione 1.6 e dovrà confermare quanto dichiarato dal Concorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di cui alla Tabella 2.

Per la stessa sarà richiesto un solo livello di profondità, da intendersi come la descrizione degli elementi primari che compongono l’oggetto della fornitura.

Essa deve contenere, pertanto:

- a “livello 0” (livello radice), l’indicazione del bene oggetto di descrizione (*bom.metadata.component*);
- a “livello 1”, l’elenco dei componenti di cui l’oggetto della fornitura è costituito (*bom.components*).

Al predetto livello 1 di profondità, la BOM deve intendersi in ampiezza, includendo tutti i componenti software e firmware costituenti l’oggetto della fornitura.

Per ciascun componente presente a livello 1 della BOM, deve essere esattamente indicato il Paese in cui è localizzato il sito produttivo del componente stesso nel sottocampo “*address.country*” all’interno del campo obbligatorio “*Manufacturer*”.

B.5) Al par. 2.3.3 (Descrizione delle Telecamere di rete di tipo IP e requisiti comuni) del Capitolato tecnico la parte di seguito riportata:

“I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d’oneri, dove per “tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO)” si intendono tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell’Unione europea o in un paese aderente all’Alleanza atlantica (NATO).

AMBITO	ID	CARATTERISTICA	VALOR RICHIESTO
Brand	1.1	Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO).	Offerta di 1 brand
			IT/UE/NATO
			Oppure

Tabella 1 – Criterio migliorativo “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (L. 90 del 28/06/2024)”

è da intendersi sostituita nel modo seguente:

“I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d’oneri, dove per **“tecnologia italiana o di Paese appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO) o dei seguenti Paesi terzi che sono parti di accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza: Australia, Corea del Sud, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, Svizzera”** si intendono tecnologie per le quali i siti produttivi di **tutti i relativi componenti software e firmware** siano localizzati rispettivamente in Italia, nell’Unione europea, in un paese aderente all’Alleanza atlantica (NATO) o in uno dei seguenti Paesi terzi che sono parte di accordi di collaborazione con l’Unione Europea o con la NATO in materia di cybersicurezza: Australia, Corea del Sud, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, Svizzera.

AMBITO	ID	CARATTERISTICA	VALOR RICHIESTO
Brand	1.1	Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o dei seguenti Paesi terzi che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza: Australia, Corea del Sud, Giappone, Israele, Nuova Zelanda, Svizzera.	Offerta di 1 brand IT/UE/NATO/Paesi terzi
			Oppure
			Offerta di 2 brand IT/UE/NATO/Paesi terzi

Tabella 2 – Criterio migliorativo “Rafforzamento della cybersicurezza” ”

B.6) Il requisito di seguito riportato:

AMBITO	CARATTERISTICA	VALORE RICHIESTO
Sicurezza	Criptoprocessore per archivio sicuro chiavi crittografiche	Presenza fisica di criptoprocessore
		oppure
		presenza fisica di criptoprocessore, certificato FIPS level 2 o superiore

presente nelle seguenti tabelle:

- Tabella 5 del par. 2.3.3.3 con ID 2.11
- Tabella 7 del par. 2.3.3.4 con ID 3.10
- Tabella 9 del par. 2.3.3.5 con ID 4.13
- Tabella 11 del par. 2.3.3.6 con ID 5.9
- Tabella 13 del par. 2.3.3.7 con ID 6.10
- Tabella 15 del par. 2.3.3.8 con ID 7.9
- Tabella 17 del par. 2.3.3.9 con ID 8.13
- Tabella 23 del par. 2.3.4 con ID 18.16
- Tabella 40 del par. 2.3.8.1 con ID 22.3
- Tabella 42 del par. 2.3.8.2 con ID 23.3

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

è da intendersi sostituito dal seguente:

AMBITO	CARATTERISTICA	VALORE RICHIESTO
Sicurezza	Criptoprocessore per archivio sicuro chiavi crittografiche	Presenza fisica di criptoprocessore oppure
		presenza fisica di criptoprocessore, certificato FIPS level 2
		oppure presenza fisica di criptoprocessore, certificato FIPS level 3

B.7) La prima riga della Tabella 24 (Requisiti minimi Bridge Wireless Point to Point) di cui al par. 2.3.5.1, della Tabella 25 (Requisiti minimi Bridge Wireless Point to MultiPoint) di cui al par. 2.3.5.2 e della Tabella 26 (Requisiti minimi Bridge Wireless CPE) di cui al par. 2.3.5.3 del Capitolato tecnico in cui è indicato:

AMBITO	CARATTERISTICA	VALORE RICHIESTO
Hardware	Standard Wireless	ETSI HIPERLAN 2
		IEEE802.11ac

è da intendersi sostituita come segue:

AMBITO	CARATTERISTICA	VALORE RICHIESTO
Hardware	Standard Wireless	IEEE802.11ac

B.8) Il requisito 21.16 della Tabella 38 (Requisiti migliorativi Video Management System) di cui al par. 2.3.8 del Capitolato tecnico in cui è indicato:

ID	CARATTERISTICA MIGLIORATIVA
21.16	Conformità allo standard FIPS-2

è da intendersi sostituita come segue:

ID	CARATTERISTICA MIGLIORATIVA
21.16	Conformità allo standard:
	- FIPS-2
	- FIPS-3

B.9) Viene aggiunto il paragrafo 3.6. Clausola di rinegoziazione specifica ex art. 9, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e relativi sottoparagrafi.

C) Modifiche allo Schema di Accordo Quadro

C.1) All'articolo 2 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI, viene

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

introdotto il nuovo comma 7 che riporta:

“7. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, e 120, comma 8, del Codice, potrà trovare applicazione la clausola di rinegoziazione espressamente indicata al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, con le modalità e nei casi ivi previsti.”

Di conseguenza il precedente comma 7 viene rinumerato e modificato come segue:

“8. In aggiunta a quanto sopra, qualora dovessero sopraggiungere ulteriori e diverse circostanze straordinarie e imprevedibili rispetto a quelle previste nel precedente comma, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.”

C.2) Il comma 17 dell’art. 6 – AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI che riporta:

“Qualora l’Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l’oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all’emissione dell’Ordinativo di fornitura, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della Amministrazione stessa prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l’Amministrazione contraente prevedrà nell’Ordinativo di Fornitura medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente l’Ordinativo di Fornitura al rispetto delle condizioni e all’esito favorevole dei test disposti dal CVCN o da uno dei CV.”

è da intendersi eliminato.

D) Pubblicazione documenti

Si rende noto che il Capitolato d’oneri – già ripubblicato in data 30 aprile 2025 – il Capitolato tecnico e lo Schema di Accordo Quadro sono sostituiti dai documenti “ID 2697 VDS3 – Capitolato d’oneri post II EC”, dall’ “ID 2697 VDS3 - Schema di Accordo Quadro post II EC” e dall’ “ID 2697 VDS3 – Capitolato Tecnico post II EC”.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)